



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Gentile Alberto Romeo

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
359	03/08/2020	18	91

Oggetto:

Regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9. "Modifiche al Regolamento regionale 11 febbraio 2010, n. 4 (Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania)" - Approvazione elenchi ai sensi dell' Art. 2 bis-comma2, dell' Art. 2 quater-comma 2 e dell' Art. 3 bis-comma2.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico nella Regione Campania è disciplinato dalla L.R. n. 9 del 07.01.1983 - *Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico* - e dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 4 del 2010 - *Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania* - approvato con Decreto del Presidente della G.R. n. 23 del 11.02.2010;
- b. che lo Staff. 50.18.91-Staff - Funzioni di supporto tecnico-operativo - *Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti- svolge, tra l'altro*, i compiti relativi all' Attuazione L.R. 9/1983 e ss.mm. e ii., normativa tecnica per le costruzioni e predisposizione di relative direttive e circolari, funzioni amministrative per il raccordo delle competenze trasferite agli enti locali;
- c. che con deliberazione n. 290 del 15 giugno 2020, la Giunta regionale ha approvato le "Modifiche al regolamento regionale 11 febbraio 2010, n. 4 (Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania)";
- d. che il Consiglio regionale nella seduta del 13 luglio 2020 ha approvato, formulando una proposta di modifica, il regolamento regionale "Modifiche al Regolamento regionale 11 febbraio 2010, n. 4 (Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania);
- e. che con deliberazione n. 380 del 23 luglio 2020 , la Giunta regionale ha preso atto della approvazione dell'approvazione, con proposte di modifiche, da parte del Consiglio regionale nella seduta del 13 luglio 2020 del Regolamento regionale "Modifiche al regolamento regionale 11 febbraio 2010, n. 4 (Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania)" ;
- f. che con proprio Decreto, il Presidente della Giunta regionale ha emanato il Regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9. "Modifiche al Regolamento regionale 11 febbraio 2010, n. 4 (Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania)", pubblicato sul B.U.R.C. N° 154 del 27.07.2020.

RILEVATO:

- a. che, l'art. 2 bis comma 2 del Regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9 "Modifiche al Regolamento regionale 11 febbraio 2010, n. 4" prevede che gli interventi relativi alle nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedono più articolate calcolazioni e verifiche di cui all' articolo 94 bis, comma 1, lettera a), punto 2) del D.P.R. 380, vengono definite con apposito provvedimento adottato dal Dirigente preposto al Coordinamento degli Uffici del Genio civile, Staff 50.18.91;
- b. che, l'art. 2 quater comma 2 del Regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9. "Modifiche al Regolamento regionale 11 febbraio 2010, n. 4" prevede che gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001, sono individuati con apposito provvedimento adottato dal Dirigente preposto al Coordinamento degli Uffici del Genio Civile, Staff 50.18.91;
- c. che, l'art. 3 bis comma 2 del Regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9. "Modifiche al Regolamento regionale 11 febbraio 2010, n. 4" prevede che le tipologie di varianti non sostanziali sono definite con apposito decreto adottato dal Dirigente che coordina i Geni civili, Staff 50.18.91.

RITENUTO:

- a. di dover procedere all'approvazione:
 - a.1. dell'Elenco degli interventi relativi alle nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedono più articolate calcolazioni e verifiche - di cui all' articolo 94 bis, comma 1, lettera a), punto 2) del D.P.R. 380/01, allegato "A" al presente atto;
 - a.2. dell'Elenco degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/200, allegato "B" al presente atto;
 - a.3. la Definizione delle varianti non sostanziali- di cui al Comma 2, Art. 94 bis del DPR 380/01, allegato "C" al presente atto;

VISTO:

- il D.P.R. 380/01;
- la legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9. "Modifiche al Regolamento regionale 11 febbraio 2010, n. 4";

Alla stregua dell'istruttoria resa dal responsabile di procedimento Dott. Crescenzo Minotta matr. 16710, e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento e dal Dirigente dello Staff 91 Funzioni di supporto

DECRETA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,

1. di approvare:

- 1.1 l'Elenco degli interventi relativi alle nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedono più articolate calcolazioni e verifiche - di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera a), punto 2) del D.P.R. 380/01, allegato "A" al presente atto;
- 1.2 l'Elenco degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/200, allegato "B" al presente atto;
- 1.3 la Definizione delle varianti non sostanziali- di cui al Comma 2, Art. 94 bis del DPR 380/01, allegato "C" al presente atto;

2. di inviare copia del presente provvedimento:

- 1.4 alla Segreteria di Giunta;
- 1.5 alla Direzione Generale 50-18-00 Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
- 1.6 alla UOD 50 18 03 Genio Civile di Avellino– Presidio protezione civile;
- 1.7 alla UOD 50 18 04 Genio Civile di Benevento– Presidio protezione civile;
- 1.8 alla UOD 50 18 05 Genio Civile di Caserta – Presidio protezione civile;
- 1.9 alla UOD 50 18 06 Genio Civile di Napoli– Presidio protezione civile;
- 1.10 alla UOD 50 18 07 Genio Civile di Salerno– Presidio protezione civile;
- 1.11 alla UOD 50 18 08 Genio Civile di Ariana Irpino – Presidio protezione civile;
- 1.12 Assessore alle Attività produttive e alla Ricerca Scientifica, ai sensi della circolare 2019-0007503/UDCP/GAB/CG del 22/03/2019;
- 1.13 al BURC per la pubblicazione.

**ELENCO DELLE NUOVE COSTRUZIONI CHE SI DISCOSTANO DALLE USUALI TIPOLOGIE O CHE PER LA LORO PARTICOLARE COMPLESSITA'
RICHIEDONO PIU' ARTICOLATE CALCOLAZIONI E VERIFICHE**

(Comma 1, lettera a), punto 2 dell' Art. 94 bis del DPR 380/01 – Comma 2, Art. 2 bis del Regolamento regionale n° 4/2010)

1. Edifici e opere, indipendentemente dalla tipologia della struttura, caratterizzati da un rapporto tra l'altezza strutturale e la minore dimensione in pianta superiore a 3, ad esclusione di cappelle cimiteriali, scale, vani ascensori e simili.;
2. Ciminiere, torri, serbatoi e silos;
3. Strutture idrauliche, marittime e strallate;
4. Costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche;
5. Costruzioni dotate di isolatori sismici, dissipatori o masse accordate in sommità;
6. Opere geotecniche di contenimento del terreno con altezza di ritenuta superiore a 4 m per i muri di sostegno e 6.50 m per le paratie e simili;

Per gli interventi di cui al presente elenco, rilevanti per la pubblica incolumità, occorre l' Autorizzazione sismica preventiva.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'**(Comma 1, Lett. C) Art. 94 bis del DPR 380/01 – Comma 2, Art. 2 quater del Regolamento regionale n° 4/2010)**

Le opere di cui al presente elenco devono comunque essere realizzate in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni e sotto la direzione dei lavori di un tecnico abilitato nei limiti delle proprie competenze professionali e dotate del previsto titolo abilitativo edilizio. La Denuncia dei lavori consiste nella comunicazione di inizio lavori, da redigersi su apposito modello, corredata da Relazione Tecnica Asseverata del tecnico progettista con la quale, oltre alla descrizione delle opere a farsi, viene dichiarato che l'intervento non costituisce pericolo per la pubblica incolumità, nonché da un progetto/grafico esecutivo dell'intervento previsto. Ai sensi del comma 8-ter dell'art. art. 67 D.P.R. 380/01, il direttore dei lavori trasmette entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori strutturali all'Ufficio competente, la dichiarazione di regolare esecuzione.

Il presente elenco si riferisce a opere in classe d'uso I e II, che non prevedano fondazioni profonde e/o speciali e che non insistano su versanti con superfici comunque inclinate aventi una pendenza maggiore di 15°.

La volumetria va calcolata con riferimento all'intera struttura portante dell'opera oggetto dei lavori e va misurata al lordo degli elementi verticali e al netto degli sbalzi, partendo dall'estradosso delle fondazioni fino alla media dell'estradosso della copertura. Per altezza strutturale deve intendersi quella misurata dal piano di appoggio delle fondazioni, con esclusione di pali e micropali, fino al torrino e/o colmo dell'edificio se la copertura risulta a falde inclinate.

A) INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE	
1	Serre ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, polycarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.), di altezza strutturale non sup. a 4,50 m aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.50 kN/mq, se fondate su sottosuoli di categoria A, B, o C.
2	Pilastri, anche in c.a., a sostegno di cancelli pedonali o carrabili con altezza strutturale ≤ 3.00 m.
3	Locali in classe d'uso I, ad un solo piano, con superficie ≤ 20.00 mq e altezza strutturale ≤ 3.00 m, realizzati con strutture di qualsiasi tipologia aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.5 kN/mq.
4	Singoli pergolati di altezza ≤ 3.00 (3,50) m, realizzati con strutture di qualsiasi tipologia aventi peso proprio (G1) ≤ 0.50 kN/mq, fino a 30 mq
5	Chioschi, gazebo e simili, in materiali leggeri (legno, elementi metallici, etc.) di altezza strutturale ≤ 3.50 m e aventi superficie coperta ≤ 20.00 mq, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.50 kN/mq. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all'intrattenimento.
6	Portali e strutture di sostegno per insegne pubblicitarie e simili con altezza strutturale ≤ 4.00 m e con superficie esposta ≤ 1.50 mq.
7	Cabine prefabbricate dotate di omologazione Ministeriale e manuale per il corretto montaggio, di altezza strutturale ≤ 3.50 m, singole o aggregate. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all'intrattenimento
8	Pannelli solari e fotovoltaici su strutture di sostegno su singolo palo con altezza strutturale ≤ 2.00 m

9	Tombe cimiteriali interrato, prive di accesso ai visitatori, con la parte fuori terra di altezza ≤ 1.50 m
10	Muri di recinzione senza funzione di contenimento, con altezza strutturale fino a 2.00 m se non prospetta su area pubblica, 1.50 m se prospetta su area pubblica. Il limite di altezza non sussiste per i cancelli pedonali e carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali.
11	Opere di sostegno con altezza di ritenuta ≤ 1.50 m se non prospettano su aree pubbliche e ≤ 1.00 m se prospettano su aree pubbliche, angolo del terrapieno inclinato sull'orizzontale $\leq 15^\circ$ e per le quali non siano presenti carichi permanenti e accidentali complessivamente superiori a 2,5 kN/mq direttamente agenti sul cuneo di spinta.
12	Gabbionate di altezza strutturale fuori terra ≤ 2.00 m se non prospettano su aree pubbliche e ≤ 1.50 m se prospettano su aree pubbliche, angolo del terrapieno inclinato sull'orizzontale $\leq 15^\circ$ e per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta
13	Opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale, privi di ancoraggio e con fondazioni dirette, di altezza strutturale fuori terra ≤ 1.50 m.
14	Vani tecnici, serbatoi e altre opere nel sottosuolo, di altezza strutturale 3.00 m e superficie in pianta ≤ 12.00 mq
15	Serbatoi in opera, interrati, di superficie ≤ 9.0 mq e altezza strutturale ≤ 1.70 m
16	Attraversamenti non carrabili realizzati con manufatti scatolari dotati di certificato e/o brevetto ministeriale, aventi misure interne ≤ 2.00 m in lunghezza, larghezza e altezza o diametro in caso di sezioni circolari
17	Fognature, pozzetti per fognature e condotte interrato
18	Strutture di sostegno connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa o portatile, televisione, etc.), di altezza strutturale ≤ 3.00 m.
19	Strutture di sostegno per dispositivi di illuminazione, videosorveglianza, segnaletica stradale (con superficie esposta < 1.50 mq), (quali pali, tralicci, torri faro, etc.), isolate, non ancorate ad edifici, di altezza strutturale ≤ 3.00 m.
20	Rivestimento corticale con reti di scarpate rocciose
21	Piscine non aperte al pubblico di altezza strutturale pari a 2,50 e superficie 50 mq
B) INTERVENTI SU COSTRUZIONI ESISTENTI	
1	Chioschi, gazebo e simili, in materiali leggeri (legno, elementi metallici, etc.) di altezza ≤ 2.70 m e aventi superficie coperta ≤ 15.00 mq, con peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.35 kN/mq
2	Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.35 kN/mq, di altezza ≤ 2.70 m e superficie coperta ≤ 10.00 mq.
3	Pensiline, con sporgenza ≤ 1.50 m, aventi superficie coperta ≤ 6.00 mq, realizzate con strutture (legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.35 kN/mq

4	Pergolati di altezza ≤ 2.70 m, realizzati con strutture di qualsiasi tipologia aventi peso proprio (G1) ≤ 0.50 kN/mq e superficie ≤ 15.00 mq
5	Sostituzione di abbaini in copertura purché non interessino l'orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti
6	Realizzazione di singoli soppalchi per unità immobiliari con soluzioni strutturali leggere (legno e struttura metallica), con carico complessivo (peso proprio e carichi permanenti) ≤ 1.0 kN/mq e superficie massima ≤ 10.00 mq.
7	Realizzazione di apertura nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie ≤ 1.00 mq e senza intaccare le nervature
8	Collegamenti verticali in legno o metallo di larghezza ≤ 1.20 m, limitatamente a un piano, all'interno di una singola unità immobiliare, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1.00 kN/mq, senza alcuna alterazione della struttura del solaio.
9	Locali, posti a piano terra, all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza ≤ 3.50 m e controsoffitti aventi peso proprio (G1) ≤ 0.25 kN/mq e di superficie inferiore a 15,00 mq
10	Pannelli solari o fotovoltaici, gravanti sulla costruzione, il cui peso, comprensivo delle sottostrutture, non ecceda il 10 % dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall'intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato), e purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale.
11	Singole strutture di sostegno connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa o portatile, televisione, etc.), di altezza ≤ 4.00 m e di peso non superiore a 1,00 KN.
12	Singole strutture di sostegno per dispositivi di illuminazione, videosorveglianza, segnaletica stradale (quali pali, tralici, torri faro, etc.), di altezza ≤ 4.00 m e di peso non superiore a 1,00 KN.
13	Installazioni di canne fumarie e condotte tecnologiche, purché non interagiscono in maniera significativa con le strutture
14	Trasformazione di finestra in porta-finestra e viceversa, nelle murature portanti, che non comporta l'aumento della larghezza del vano .
15	Riparazioni localizzate, nelle murature portanti, con interventi quali risarciture, cuci-scuci e chiusure di nicchie.
16	Spostamento con riallineamento di una finestra con quella sottostante/sovrastante, non reiterata nell'ambito dello stesso muro portante.
*	<u>Vista la loro peculiarità e le caratteristiche rurali e paesaggistiche, sono esclusi dalla presente tipologia gli interventi di manutenzione ordinaria, di riparazione e parziale ripristino, effettuati con tecniche e materiali tradizionali, dei muretti a secco e delle macere tipiche della Costa d'Amalfi che non prospettano su strade ed aree pubbliche e che non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, per i quali non è dovuta la Denuncia dei lavori ai sensi degli articoli 93 e 94 bis del D.P.R. 380/01. Per gli stessi, è sufficiente dichiarare negli elaborati allegati all'istanza per titolo abilitativo urbanistico, da inoltrare al Comune, se previsto, che l'intervento rientra in detta tipologia di lavori e rispetta i riportati requisiti specifici.</u>

DEFINIZIONE DELLE VARIANTI NON SOSTANZIALI

(Comma 2, Art. 94 bis del DPR 380/01 – Comma 2, Art. 3 bis del Regolamento regionale n° 4/2010)

Sono considerate non sostanziali le varianti che non determinano significative modifiche al comportamento dell'organismo strutturale, in particolare quelle che interessano solo singole parti o elementi dell' opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio il periodo fondamentale T1 , il taglio alla base VR, le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali.

Per le varianti non sostanziali non occorre la denuncia dei lavori preventiva ma, le stesse, vanno riportate nella relazione a struttura ultimata, se prevista, o nel collaudo, se previsto, o nella dichiarazione di regolare esecuzione, con allegata copia del progetto strutturale.

I) Sono da considerare, in ogni caso, varianti sostanziali quelle che comportano significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità, come di seguito elencato:

- a) Adozione di un sistema costruttivo diverso da quello previsto nel progetto iniziale, per:
 - a.1) impiego di materiali strutturali di diversa natura;
 - a.2) scelta di una diversa tipologia costruttiva.
- b) Modifiche all'organismo strutturale, per:
 - b.1) sopraelevazioni, ampliamenti, aumento del numero dei piani entro e fuori terra;
 - b.2) creazione o eliminazione di giunti strutturali;
 - b.3) variazioni della tipologia delle fondazioni;
 - b.4) variazioni peggiorative del fattore di struttura q;
 - b.5) variazioni della rigidezza nel piano degli impalcati e della copertura che vanifichi l'ipotesi di piano rigido, se presente;
 - b.6) modifiche:
 - b.6.1) nella distribuzione in pianta o in altezza degli elementi strutturali irrigidenti verticali (quali pilastri, nuclei, setti, controventi);
 - b.6.2) negli schemi di calcolo delle strutture principali sismo-resistenti;
 - b.6.3) nelle dimensioni di elementi strutturali principali (quali pilastri, travi, nuclei, setti, muri, fondazioni);
 - b.6.4) della distribuzione delle masse;
 che comportano il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:
 - 1) aumento dell'eccentricità tra il baricentro delle masse e il centro delle rigidzze superiore al 5% della dimensione dell'edificio misurata perpendicolarmente alla direzione di applicazione dell'azione sismica;
 - 2) variazione della rigidezza del singolo interpiano superiore al 20%;
 - 3) variazione della deformazione massima del singolo piano superiore al 10%;
 - 4) variazione dell'entità dell'azione sismica (taglio) di piano superiore al 10%.
- c) Modifiche in aumento delle classi d'uso e della vita nominale delle costruzioni ovvero variazioni dei carichi globali superiori ad un'aliquota del 5% in fondazione.
- d) Passaggio di categoria di intervento secondo la classificazione individuata dalle norme tecniche vigenti.

II) Possono rientrare tra le varianti non sostanziali tutte quelle non contemplate alle precedenti lettere, da a) a d). Spetta al progettista dimostrare, in apposita relazione tecnica esplicativa, che l'intervento di variante non implica un sostanziale mutamento del comportamento strutturale globale dell'opera, ovvero non comporta significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze della struttura o della loro duttilità.